

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	665		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del tratto urbano compreso tra il " sostegno " e la " curva Mariani " del rione porta a mare, facente parte del canale navigabile « Pisa-Livorno » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4402) . . . . .	665	MATTA, <i>Relatore</i> . . . . .	666
PRESIDENTE . . . . .	665, 666	NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	666
MATTA, <i>Relatore</i> . . . . .	665	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	666	Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4358) . . . . .	667
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	667
Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe di numero 6 risvolte del Po di Volano, nonché di un tratto del canale Marozzo, dell'estesa di chilometri 10+200 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4403) . . . . .	666	LAPENTA, <i>Relatore</i> . . . . .	667
PRESIDENTE . . . . .	666	PICCONE . . . . .	667
		<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		DE MATTEIS ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università statale di Roma (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4359) . . . . .	668
		PRESIDENTE . . . . .	668, 669
		CIAI TRIVELLI ANNA MARIA . . . . .	668
		NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	668

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4109-ter-B) . . . . .	669
PRESIDENTE . . . . .	669
BOTTA, Relatore . . . . .	669
NUCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	669
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);	
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442);	
CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971, in provincia di Viterbo (1878);	
TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione dei termini per le zone alluvionate (1945);	
LA BELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);	
LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con la legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1944);	
URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e del gennaio 1973 (2738);	
IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);	
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (4344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831);	
MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) .	671
PRESIDENTE . . . . .	671, 672, 675, 682
BOTTA, Relatore . . . . .	672, 674
CONTE . . . . .	682
NUCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	674
TANI . . . . .	674
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442);	

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

	PAG.
MATTA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis);	
LAURICELLA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274);	
TANI ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);	
ALMIRANTE ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391)	683
PRESIDENTE . . . . .	683, 685, 686, 687 688, 689, 690, 691, 692, 693 694, 695, 696, 697, 700, 701
ASCARI RACCAGNI . . . . .	686, 696
BACCHI . . . . .	690, 693
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	686, 687, 688, 689 690, 691, 692, 694, 696
CUSUMANO . . . . .	685, 686, 688, 689, 694, 697
MATTA . . . . .	686, 698, 700, 701
MICELI SALVATORE . . . . .	696
MICELI VINCENZO . . . . .	694
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	685, 686, 687, 690 691, 692, 694, 696, 700, 701
PALUMBO . . . . .	686, 687, 690, 691, 694, 696
PICCONE . . . . .	686, 697
RUSSO FERDINANDO . . . . .	687, 688, 689, 693, 697
TANI . . . . .	684, 687, 689, 693, 700
TODROS . . . . .	686, 687, 688, 689, 693, 694, 696, 697, 699
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	701

### La seduta comincia alle 10.

CUSUMANO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bargellini, Busetto, Carrà, Luraschi, Mantella, Pica e Vincelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Castellucci, Baldassari, Miceli Vincenzo, Bassi, Marzotto Caotorta, Orsini e Russo Ferdinando.

**Discussione del disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del tratto urbano compreso tra il « sostegno » e la « curva Mariani » del rione Porta a mare, facente parte del canale navigabile « Pisa-Livorno » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4402).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del tratto urbano compreso tra il " sostegno " e la " curva Mariani " del rione Porta a mare, facente parte del canale navigabile Pisa-Livorno », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 marzo 1976.

L'onorevole Matta ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge concerne il tratto di canale, facente parte della via navigabile Pisa-Livorno, compreso fra il « sostegno » di Porta a Mare e la « curva Mariani ». Essendo stato « tombato » il tratto fra il « sostegno » di Porta a Mare ed il ponte ferroviario della linea Roma-Genova, nel rimanente tratto, compreso fra il ponte ferroviario e la « curva Mariani » e sino alla darsena di Pisa, la navigazione è andata sempre diminuendo sino a scomparire del tutto.

Per tali motivi l'ufficio del genio civile di Pisa il 4 luglio 1973 propose la declassificazione e la successiva sdemanializzazione del tratto urbano del canale Pisa-Livorno, compreso fra il « sostegno » e la « curva Mariani » nel rione Porta a Mare di Pisa.

Su questa iniziativa si pronunciarono favorevolmente gli enti interessati, cioè le amministrazioni provinciali di Pisa e di Livorno, il comune di Pisa e quello di Livorno, la capitaneria di porto di Livorno e le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pisa e di Livorno. Parere contrario veniva espresso invece dalla direzione compartimentale per la Toscana del Ministero dei trasporti. Al riguardo il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze espresse l'opinione che la tesi avanzata dal succitato compartimento non era ammissibile giacché il manufatto non

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

presenta, come via navigabile, alcuna caratteristica funzionale.

Il Senato ha trasmesso questo disegno di legge alla Presidenza della Camera il 31 marzo 1976, ed io ne raccomando pertanto l'approvazione ai colleghi della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

**NUCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Il tratto urbano compreso tra il « sostegno » e la « curva Mariani » nel rione Porta a Mare, facente parte del canale navigabile « Pisa-Livorno » iscritto tra le vie navigabili di seconda classe con regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, e confermato in tale classe con decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1538, è cancellato dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe ed è consegnato al comune di Pisa affinché provveda al suo tombamento.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe di numero 6 risolte del Po di Volano, nonché di un tratto del canale Marozzo, dell'estesa di Km. 10+200 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4403).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe di numero 6 risolte del Po di Volano, nonché di un tratto del canale Marozzo, dell'estesa di chilometri 10+200 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 marzo 1976.

L'onorevole Matta ha facoltà di svolgere la relazione.

**MATTA, Relatore.** Onorevoli colleghi, sin dall'antichità la città di Ferrara comunicava con il mare attraverso il Po di Volano, che fino dal XII secolo era un poderoso corso d'acqua navigabile, ma la rotta che si aprì nel Po depauperò l'alveo del Po di Volano in modo da non consentirne una effettiva sua utilizzazione.

Lo sviluppo della navigazione interna in detta provincia si ebbe con l'apertura del canale Boicelli seguita dalla costruzione della biconca sul Po a Pontelagoscuro nel 1932.

La costruzione di questo nuovo canale e dell'adiacente zona industriale diede impulso alle iniziative tendenti a migliorare la rete idroviaria per un più rapido collegamento con il mare, per cui venne decisa la costruzione di un nuovo tronco di idrovia che potesse raggiungere direttamente il mare a Porto Garibaldi.

Tale nuovo tronco di canale può considerarsi ormai opera compiuta e pertanto è parso opportuno proporre un nuovo ordinamento idraulico della provincia di Ferrara, cercando di individuare fra i rami secondari quelli che possono essere cancellati dall'elenco delle vie di navigazione interna senza alcun pregiudizio economico e sociale per la provincia; il tratto di cui si occupa questo provvedimento rientra appunto in tale ultimo elenco.

Il Senato ha trasmesso questo disegno di legge alla Presidenza della Camera il 31 marzo 1976 ed io ne raccomando pertanto l'approvazione ai colleghi della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

**NUCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo si associa alle parole del relatore e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Le risolte del Po di Volano denominate Cona, Fossalta, Medelana, Tieni, Marozzo e Pomposa, di cui al decreto luogole-

nenziale 31 maggio 1917, n. 1536, ed il tratto di canale Marozzo, di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1169, della estesa di chilometri 10+200, con inizio dall'incile con il Po di Volano e termine al ponte detto dei Cappuccini a servizio della strada di circonvallazione nord dell'abitato di Comacchio, cessano di fare parte delle vie navigabili.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono state presentate emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4358).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 2 marzo 1976.

L'onorevole Lapenta ha facoltà di svolgere la relazione.

LAPENTA, *Relatore*. Rimettendomi alla relazione che accompagna il disegno di legge, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PICCONE. Desidero formulare alcune osservazioni critiche sul disegno di legge in discussione, in riferimento innanzi tutto all'importo minimo che con l'aggiornamento passa da 15 milioni a 30 milioni; i 30 milioni attuali non corrispondono, data la svalutazione, ai 15 milioni del 1962, per cui ritengo che sarebbe opportuno adeguare il minimo portandolo da 30 a 50 milioni.

La seconda osservazione riguarda il comitato regionale del quale sarebbe opportuno prevedere una diversa composizione per mutare il rapporto tra funzionari dell'apparato centrale e rappresentanti delle categorie. Per le stesse ragioni dette innanzi sarebbe opportuno portare la competenza del

comitato stesso da 1 a 2 miliardi. Con queste riserve preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

(È approvato).

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° — fino a . . . .	L.	30.000.000
2° — » » . . . .	»	50.000.000
3° — » » . . . .	»	100.000.000
4° — » » . . . .	»	200.000.000
5° — » » . . . .	»	500.000.000
6° — » » . . . .	»	1.000.000.000
7° — » » . . . .	»	2.000.000.000
8° — » » . . . .	»	4.000.000.000
9° — » » . . . .	»	6.000.000.000
10° — oltre . . . .	»	6.000.000.000 ».

(È approvato).

ART. 3.

Le iscrizioni nell'Albo effettuate secondo l'importo prima della data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate per le varie classifiche in

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

conformità della tabella stabilita nel precedente articolo.

(È approvato).

## ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1 miliardo e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

(È approvato).

## ART. 5.

I certificati di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si intendono aggiornati di diritto in conformità alle classifiche secondo gli importi indicati nell'articolo 2.

(È approvato).

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge De Matteis ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università statale di Roma (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Matteis, Falcucci

Franca, Galante Garrone, Maderchi, Maffioletti, Minnocci, Modica, Peritore, Rebecchini, Signorello, Valitutti e Venanzetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge e 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università statale di Roma », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 2 marzo 1976.

Su questa proposta di legge, in assenza del relatore, riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione tende a dare interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università statale di Roma di Tor Vergata, per quanto si riferisce in modo particolare al valore dei terreni soggetti ad esproprio. L'approvazione della proposta di legge in oggetto riveste particolare urgenza perché c'è in atto il blocco degli espropri; ne raccomando quindi la sollecita approvazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Lo scopo della proposta di legge in discussione è molto chiaro, come chiare sono le motivazioni contenute nella relazione allegata alla proposta stessa. Desidero solamente rilevare che il provvedimento è nato perché c'è stata una interruzione nel processo di realizzazione della seconda università statale di Roma. Il gruppo comunista ritiene che la legge n. 771 del 1972 avesse un carattere di eccezionalità e si configurasse quindi come una legge speciale e che quindi ripristinare i criteri di quella legge sia un atto assolutamente necessario. Fermo restando quindi la eccezionalità di quella legge, riteniamo che il provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge in discussione.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

## ARTICOLO UNICO.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università di Roma.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4109-ter-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia » già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 ottobre 1975, modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 25 marzo 1976 e nuovamente modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 aprile 1976.

Sulla modifica apportata dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Botta.

BOTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ha modificato solo l'articolo 7. Infatti, mentre nell'articolo 8 era stata indicata la possibilità di utilizzare lo stanziamento di 22 mila milioni per gli eventi sismici del 1971 e del 1972, questo non era ribadito nell'articolo 7; di qui la modifica apportata dal Senato. Si tratta di un emendamento meramente tecnico che mi auguro possa essere approvato in modo da dare inizio alla attuazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla approvazione della modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modifica apportata. Gli articoli dall'1 al 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

## ART. 7.

Per gli interventi di cui al comma successivo del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Lo stanziamento di cui al primo comma sarà utilizzato per i tipi di intervento previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 7.

Per gli interventi di cui ai commi successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata

la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Lo stanziamento di lire 22.000 milioni di cui al primo comma sarà utilizzato per i tipi di intervento previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo e sempre in dipendenza dei movimenti sismici ivi indicati, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, a valere sullo stanziamento complessivo di lire 30.000 milioni di cui al primo comma, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati. L'allegato non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del feb-**

**braio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972,**



**n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831); Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite a varie calamità naturali; e delle proposte di legge: Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania; Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo; Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate; La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo; La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della

Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973; Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli aventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973; Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971; Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto; de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734; Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto; Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti; Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972.

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri in via di principio:

«La Commissione delibera, in ordine agli emendamenti trasmessi in data odierna dalla Commissione di merito, di esprimere parere favorevole all'emendamento all'articolo 5; di rivedere il parere contrario espresso nella seduta di ieri sull'articolo aggiuntivo 8-bis esprimendo parere favorevole al testo trasmesso in data 12 dicembre 1975 escluso l'ultimo comma; di esprimere pare-

re favorevole all'articolo aggiuntivo 8-*quinquies* rivedendo il parere contrario precedentemente espresso; di esprimere parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 11 a condizione che lo stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di lire sia iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del 1977; di esprimere parere favorevole all'articolo 13-*ter* nel testo trasmesso in data 12 dicembre 1975, rivedendo il parere contrario precedentemente espresso, a condizione che si aggiungano le seguenti parole: «relativamente alle persone iscritte nelle liste di disoccupazione all'epoca cui si riferiscono le predette disposizioni»; di esprimere parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 13-*septies* a condizione che si precisi l'imputazione della maggiore spesa nell'anno 1977 e si sopprima il secondo comma; parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 14-*bis* a condizione che il contributo straordinario, nella misura di lire 500 milioni, sia concesso nell'anno 1977; parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 14-*quinquies* a condizione che lo stanziamento di lire 1.000 milioni relativo al 1976 venga fatto slittare al successivo anno 1977 (in cui verrà quindi iscritto uno stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni); parere favorevole all'articolo 14-*septies*, purché l'aumento dello stanziamento operi a partire dal 1977; parere favorevole all'articolo aggiuntivo relativo al fondo di solidarietà nazionale, sempre a condizione che l'incremento di dotazione sia riferito all'anno 1977; parere favorevole al nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 14-*terdecies*, compreso l'eventuale inserimento dell'autorizzazione ad impegnare anche le somme stanziare negli esercizi successivi, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.

La Commissione delibera altresì di integrare il parere favorevole già espresso in data 23 luglio 1975 sul complessivo disegno di legge con le seguenti condizioni:

a) che l'articolo 3 del disegno di legge sia sostituito con il seguente: « Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-*ter* recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente: " All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche

l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato " »;

b) che all'articolo 12 ogni riferimento all'anno 1975 (primo e secondo comma) sia sostituito con quello relativo all'anno 1976;

c) che l'articolo 15 sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

BOTTA, *Relatore*. In relazione al parere di cui il presidente ha ora dato lettura, ho predisposto una serie di emendamenti agli articoli del disegno di legge. Mi riservo di illustrare tali emendamenti nel corso dell'esame degli articoli.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 3952-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3952-*bis*.

Do lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

#### ART. 1.

(*Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972*).

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del

decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, la autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, già elevata a lire 17.500 milioni con l'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 19.500 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, elevata a lire 2.800 milioni con l'articolo 24 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 4.800 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1975, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni 1993 e 1994,

l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1995. La parte di tali somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 3-bis.

All'ottavo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è soppressa la parola « semestralmente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto ».

Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui all'articolo 67, lettera a), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

È concessa l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni all'istituto autonomo per le case popolari di Ancona per provvedere all'acquisto e alla manutenzione di edifici destinati ad alloggi per sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Il relatore, onorevole Botta ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

## ART. 5.

Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

I benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso articolo 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975.

I deputati Tani, Conte e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

Desidero far osservare ai componenti il gruppo comunista che l'articolo in esame, il quale si riferisce alla fiscalizzazione degli oneri sociali, assume una notevole importanza per i circa quattromila operai delle zone colpite da terremoto nelle Marche, i quali rischiano di essere posti in cassa integrazione.

TANI. Faccio osservare a mia volta, a nome dei colleghi del gruppo comunista, che il problema non si può risolvere con questi benefici e con queste regalie e che non si è intervenuti al fine di assicurare la occupazione.

D'altro canto, qui si concedono benefici generosi a gruppi di industriali che hanno già beneficiato di interventi in precedenza.

Alcuni colleghi hanno proposto di estendere tali benefici ai pescatori.

Il gruppo comunista è contrario alla misura semplicistica di prelevare i fondi dall'INPS senza garantire un intervento adeguato. Ieri il Governo si è opposto alla estensione dei benefici ai pescatori adducendo il motivo che non vi sono i mezzi per poter fare ciò.

Non si capisce, a questo punto, perché si voglia insistere ad essere così generosi con i fondi dell'INPS nei confronti di determinati gruppi di industriali.

Il gruppo comunista intende mantenere l'emendamento soppressivo dell'articolo 6.

BOTTA, *Relatore*: Sono contrario all'emendamento del gruppo comunista.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 6 di cui i deputati Tani ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Tani ed altri è pertanto respinto.

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 6-bis.**

Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara, previste dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono comprese le aziende che svolgono attività peschereccia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 7.**

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera a) dell'articolo 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, aumentata di lire 9.300 milioni, in forza dell'articolo 35, lettera a), del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente incrementata della somma di lire 1.500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 7-bis.**

Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché delle altre leggi e

regolamenti vigenti in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono esercitate, per quanto riguarda l'attuazione dei piani particolareggiati del centro storico di Ancona ed il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri circa la demolizione, il risanamento, la ristrutturazione, la ricostruzione e la costruzione di edifici nell'ambito di tale centro storico dalla commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 8.**

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è modificato come segue:

« È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la riparazione e ristrutturazione dell'edificio sito in corso Mazzini della città di Ancona, di proprietà dell'amministrazione provinciale, già adibito a sede degli uffici giudiziari ».

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 8.**

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: « ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che sostituisce quello presentato nel corso della precedente seduta e riguardante la stessa materia e sul quale la V Commissione ha espresso parere favorevole.

**ART. 8-bis.**

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, conver-

tito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-1977 ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:

1) per i comuni:

- a) imposta di famiglia e sul valore locativo;
- b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;
- c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
- d) imposta di patente;
- e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per la provincia di Ancona:

- a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;
- b) addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 8-ter.

Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai centri storici dei comuni compresi nell'elenco A allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, con-

vertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, a norma dell'articolo 18-ter, ogni volta si faccia riferimento in tale titolo al comune o ad uffici provinciali di Ancona, il riferimento stesso deve intendersi fatto al comune o all'ufficio provinciale corrispondente; ogni volta si faccia riferimento alla data del 25 gennaio 1972, tale data si deve intendere sostituita dalla data del 26 novembre 1972, e ogni volta si faccia riferimento all'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1972, n. 88, esso si deve intendere fatto all'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 8-quater.

La commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è costituita con decreto del presidente della regione Marche, ed è formata:

- 1) dall'assessore regionale all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;
- 3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;
- 5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;
- 6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;
- 7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;
- 8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;
- 9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;

10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

Tale commissione esercita le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*ART. 8-quinquies.*

Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e dall'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Il comune o l'ente delegato, nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo, è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e della ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Ricordo alla Commissione che gli articoli 9 e 10 erano stati stralciati.

Do lettura dell'articolo successivo:

*ART. 11.*

*(Interventi in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo).*

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementata della somma di lire 500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*ART. 11.*

*(Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo).*

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementata della somma di lire 1.000 milioni.

L'incremento di spesa di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, che sostituisce l'emendamento riguardante lo stesso problema presentato nel corso della precedente seduta.

*(È approvato).*

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*ART. 11-bis.*

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanze di sgombero o di provvedimenti a tutela della incolumità pubbli-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

ca emessi dopo il 31 maggio 1971 e fino al 31 dicembre 1974.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-ter.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: « e non suscettibili di organica riparazione », sono sostituite con le seguenti: « e ritenute, a seguito di accertamento dall'ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-quater.

Dopo il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è aggiunto il seguente comma: « entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-quinquies.

Alla lettera b) dell'articolo 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, dopo le parole: « equivalente a quella espropriata » sono aggiunte le seguenti: « ai proprietari di unità immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sarà assegnata una unità immobiliare minima costruita ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Botta, relatore, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-sexies.

L'articolo 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stanziamenti straordinari, entro i limiti delle necessità accertate ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per la esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973).

È autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 371.945.740 per l'anno 1975 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le province della Sicilia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 6-bis inserito nello stesso decreto-legge con la predetta legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1975.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, sia al primo che al secondo comma, le parole: « per l'anno 1975 » con le altre: « per l'anno 1976 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).



VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

Pongo in votazione l'articolo 12 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per la concessione dei contributi a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aumentata di lire 2.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 2.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ogni articolo.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-bis.

All'articolo 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

« Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che sostituisce quello riguardante la stessa materia presentata nel corso della precedente seduta.

ART. 13-ter.

Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si applicano anche ai comuni di Savoca, Terme Vigliatore, Mongiuffi, Melia, Tripi, Roccella Valdemone e Malvagna nella provincia di Messina relativamente alle persone iscritte nelle liste di disoccupazione all'epoca cui si riferiscono le predette disposizioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-quater.

Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 500 milioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-quinquies.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

## ART. 14.

*(Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio nel novembre-dicembre 1972).*

L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per provvedere agli interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, di cui alla lettera a) dell'articolo 27 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aumentata di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che sostituisce quello riguardante lo stesso problema presentato nella precedente seduta.

## ART. 14-bis.

È assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma, in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 14-ter.

Alla fine dell'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con mo-

dificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accelerazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessari ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potrà in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nella abitazione riparata ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 14-quater.

Il primo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni

in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche ».

Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che sostituisce quello analogo presentato nella seduta di ieri.

#### ART. 14-quinquies.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1976 ».

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 14-sexies.

All'ottavo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito

con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è soppressa la parola: « semestralmente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che sostituisce l'altro analogo presentato nella seduta di ieri.

#### ART. 14-septies.

L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 14-octies.

Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi A e B del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché del comune terremotato di Ancona non realizzati o realizzati in parte, conservano o riprendono la loro efficacia fino al 31 dicembre 1980 ancorché scaduti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 14-nonies.

La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione all'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e diret-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

te ad ottenere — per i fabbricati rurali — i benefici e le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*decies*.

(*Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco*).

Sono eseguiti a cura e totale carico dello Stato il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie.

Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 1 miliardo per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare le somme stanziare negli esercizi successivi all'anno 1976, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.

All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1976 si provvede mediante utilizzazione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 15.

All'onere di lire 16.371.045.740 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede quanto a lire 5.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 11 miliardi 371.945.740 con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 8.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*E approvato*).

CONTE. Apprezziamo senz'altro gli elementi positivi introdotti, attraverso le modifiche approvate, nel disegno di legge: essi costituiscono il risultato di molti mesi di lavoro intorno al testo originario. Tuttavia riteniamo che le norme che abbiamo terminato di esaminare siano ancora insufficienti, per cui probabilmente occorrerà riaffrontare i problemi che esse sollevano; non possiamo, quindi, che essere perplessi in ordine a questo provvedimento, circa il quale il gruppo comunista preannuncia la propria astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Propongo il seguente nuovo titolo: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Chiedo di essere autorizzato in caso di approvazione a procedere al coordinamento del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442); e delle proposte di legge Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis); Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274); Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343); Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 »; e delle proposte di legge Matta ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; Lauricella ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; Tani ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione del Belice »; Almirante ed altri: « Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ».

Ricordo che nelle sedute precedenti si era chiusa la discussione sulle linee generali e che si era pervenuti, da parte del Comitato ristretto, alla formulazione di un testo unificato che è stato illustrato nella seduta di ieri dal relatore onorevole Botta.

Questo testo unificato è stato trasmesso, su deliberazione della Commissione, alle competenti Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Do lettura dei pareri pervenuti:

La IV Commissione ha espresso il seguente parere:

esaminato il testo unificato dei progetti di legge 3724-bis, 4274, 4343, 4391 e 4442 trasmesso dalla Commissione competente in via primaria, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 5 conviene precisare meglio la procedura relativa alla presentazione ed al controllo delle domande dirette ad ottenere i versamenti in base agli stati di avanzamento, e chiarire, al settimo comma, che la corresponsione del residuo dieci per cento è effettuata dal sindaco;

2) al primo comma dell'articolo 6, converrebbe chiarire che la procedura in esame può essere seguita anche ove, non esistendo un piano urbanistico, questo venga adottato contestualmente alla individuazione delle aree;

3) si suggerisce di valutare se le disposizioni del secondo comma dell'articolo 9 e della seconda parte del primo comma dello stesso articolo possano essere sostituite da un riferimento all'articolo 2; nello stesso articolo 9, primo comma, le parole "è stata stanziata" vanno sostituite con le altre "è stanziata";

4) la stesura formale del testo in esame appare largamente migliorabile; in linea generale occorre riportare al tempo presente le voci verbali con cui sono redatte numerose disposizioni; inoltre si richiama, a titolo esemplificativo, l'attenzione sui seguenti punti:

a) al terzo comma dell'articolo 4, le parole "e ne deve essere" andrebbero sostituite con le altre "e dell'avvenuta costituzione è";

b) al quarto comma dell'articolo 4, le parole "dandone comunicazione" andrebbero sostituite con le altre ". Dei risultati degli accertamenti è data comunicazione";

c) al sesto comma dell'articolo 5, anziché "Al pagamento" conviene scrivere "All'atto del pagamento".

La V Commissione ha espresso il seguente parere:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo unificato elaborato e trasmesso in data odierna dalla

Commissione di merito alle seguenti condizioni:

a) che vengano soppressi gli articoli 16 e 20;

b) che l'articolo 17 venga modificato stabilendo l'autorizzazione di spesa in lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, in lire 1.300 milioni per l'anno 1978, in lire 800 milioni per l'anno 1979 ed in lire 400 milioni per l'anno 1980;

c) che l'articolo 18 venga modificato riducendo il relativo stanziamento a lire 1.000 milioni;

d) che l'articolo 1 venga così riformulato:

« Per la concessione di contributi previsti dagli articoli 2 e 9 della presente legge, nonché per la creazione delle opere di cui al successivo articolo 1-bis è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la somma di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 »;

e) che l'articolo 21 venga così riformulato (e collocato dopo l'articolo 5):

« Alla concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo 5 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978 »;

f) che si aggiunga il seguente articolo relativo alla copertura finanziaria:

« All'onere di lire 6.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

g) che al primo comma dell'articolo 9 le parole « è stata stanziata » siano sostituite con le altre « è riservata ».

La VI Commissione ha espresso il seguente parere:

La Commissione conferma, per quanto concerne il provvedimento n. 3724-bis il parere già espresso sulla proposta n. 3724 in data 20 maggio 1975 (contrario agli articoli 6, 9 e 10 del provvedimento).

Per quanto concerne gli altri provvedimenti la Commissione finanze e tesoro dichiara che nulla osta al loro ulteriore iter o a quello dell'eventuale testo unificato che la Commissione di merito dovesse elaborare, a condizione che il profilo fiscale dei provvedimenti stessi venga contenuto nei limiti di una proroga a tempo determinato delle agevolazioni vigenti per il Belice in materia di registro bollo eccetera (in quanto prorogabili) per i motivi che la VI Commissione ha già indicato nel parere espresso in data 5 giugno 1974 sui provvedimenti 2897-2656-2772, e che, unitamente al parere espresso in data 20 maggio 1975 sul provvedimento n. 3724, si allega per memoria.

Propongo di assumere il testo unificato quale testo base per la discussione degli articoli.

Pongo in votazione questa mia proposta.  
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

L'articolo 1, dopo il parere della V Commissione bilancio, è stato così riformulato:

#### ART. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 9 della presente legge, nonché per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 1-bis, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

TANI. Non nascondo che su questo nuovo testo proposto dalla V Commissione bilancio il gruppo comunista nutra delle perplessità e delle riserve, anche perché crediamo che gli stanziamenti previsti dalla

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

legge 6 giugno 1975, n. 206, siano stati già tutti impegnati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo 1-bis non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1-bis:

Nei limiti delle somme stanziare dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabili per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede alla concessione di contributi pari al costo di costruzione limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo, per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purché alloggiato in ricoveri provvisori e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza immobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge, o, in mancanza, ai figli conviventi, purché alloggiati in ricoveri provvisori.

Gli onorevoli Todros, Tani, Bacchi, Vincenzo Miceli, Sbriziolo De Felice Eirene e Ciuffini hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dopo le parole:* « si provvede » *aggiungere:* « nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ».

*Al primo comma dopo le parole:* « ricoveri provvisori » *aggiungere le altre:* « o emigrato ».

L'onorevole Palumbo ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma sostituire le parole:* « spetta al coniuge o in mancanza ai figli conviventi » *con le altre:* « può essere richiesto e riscosso anche da uno solo degli eredi o dal coniuge superstite ».

L'onorevole Ascari Raccagni ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma dopo le parole:* « ai figli conviventi » *aggiungere:* « o agli ascendenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Todros ed altri di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Todros ed altri di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In relazione all'emendamento Palumbo, propongo che sia così modificato: « spetta agli eredi nell'ordine di successione stabilito dal codice civile ».

CUSUMANO. Questo può snellire la procedura di riscossione.

PRESIDENTE. Con l'emendamento presentato dal collega Ascari Raccagni si introduce il concetto degli ascendenti; con l'emendamento Palumbo si inserisce un concetto diverso dalla linea nella quale ci muoviamo; si introduce il concetto di riscossione da parte di uno solo degli eredi o del coniuge superstite. La soluzione potrebbe essere quella proposta dal Governo.

Si potrebbe adottare la seguente formulazione: « ... spetta al coniuge, o, in mancanza, agli eredi secondo l'ordine di successione... ».

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nel riconoscere tale diritto non possiamo discostarci dalle norme generali.

PRESIDENTE. Noi non attribuiamo diritti perché il contributo non è un diritto.

Questa che approveremo sarà una legge eccezionale nei riguardi di coloro che oggi vivono nelle baracche.

È chiaro che il diritto discende dalla esistenza della casa. Ma in questa circostanza la casa non esiste più perché è stata distrutta dal terremoto. Pertanto, a mio avviso, deve essere privilegiato il coniuge superstite rispetto agli eredi.

A questo punto si pone il problema seguente: o lasciare invariato il testo dell'articolo oppure aggiungervi le parole «... o agli ascendenti», secondo l'emendamento presentato dall'onorevole Ascari Raccagni.

BOTTA, *Relatore*. Sì, ma sempre viventi nei ricoveri.

PRESIDENTE. Certamente. Ciò consentirebbe di tenere presente la situazione che intendiamo risolvere.

PALUMBO. Ho l'impressione che non vi sia intesa.

Il contributo dello Stato in tanto viene concesso in quanto l'avente diritto era proprietario di un immobile danneggiato. Pertanto, tale contributo è fondato su un diritto reale che il *de cuius* aveva e che si trasmette, per legge, agli eredi, i quali sono quelli indicati nel codice civile.

Ora, invece, si vorrebbe sostituire la norma del codice civile con questa nuova norma, il che non solo è in contrasto con la Costituzione e con il codice civile ma non risolve, inoltre, il problema che abbiamo affrontato: quello di far costruire la casa in sostituzione della baracca il più presto possibile.

L'emendamento da me presentato, mentre non tocca il diritto sostanziale che inerisce alla proprietà dell'immobile consente tuttavia di risolvere impestivamente la grave situazione che si trascina ormai da anni nella Valle del Belice.

BOTTA, *Relatore*. In ogni modo sono contrario all'emendamento Palumbo.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è di parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palumbo, di cui ho dato prima lettura.

(È respinto).

TODROS. A questo punto si riapre il problema delicato di non mettere in urto la moglie ed i figli.

PALUMBO. Come è possibile togliere il diritto di proprietà ad un erede?

PRESIDENTE. Stabilendo che innanzitutto spetta al coniuge, creiamo una priorità.

CUSUMANO. Se muore il proprietario che ha già fatto domanda di contributo, a chi deve essere intestato il mandato?

PICCONI. Noi non dobbiamo risarcire un danno ma solo ricostruire la casa a chi vive nelle baracche, cioè alla vedova ed ai figli. Il diritto di proprietà non si intacca.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei ricordare che sono due gli elementi che entrano in gioco: il diritto di proprietà e la condizione.

MATTA. Proprio per questo, al momento in cui eroghiamo un contributo a chi sta nella baracca, dobbiamo tenere conto di chi è subentrato nel diritto.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento presentato dall'onorevole Ascari Raccagni possa essere formulato nel senso di sostituire le parole: « ai figli conviventi » con le parole: « nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi ».

ASCARI RACCAGNI. Sono d'accordo con questa formulazione.

PALUMBO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento Ascari Raccagni.

MATTA. Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ascari Raccagni nel testo di cui ora ho dato lettura.

(È approvato).

PALUMBO. Voterò contro l'approvazione dell'articolo 2.

MATTA. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2.



PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 2.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purché alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purché alloggiati nei ricoveri provvisori.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il contributo previsto dal precedente articolo 2 è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla Commissione di cui all'articolo 4 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati inin-

terrottamente alloggiati in ricoveri provvisori. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

Gli onorevoli Ferdinando Russo, Matta e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma dopo le parole:* « ricoveri provvisori » *aggiungere le altre:* « costruiti dallo Stato o che risultino emigrati o che siano in possesso di ordinanza di sgombero ».

TANI. Si tratta di una graduatoria o i casi sono parificati?

RUSSO FERDINANDO. Con questo emendamento abbiamo inteso porre una graduatoria.

BOTTA, *Relatore*. Ho alcune perplessità circa l'ordinanza di sgombero.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda il diritto da parte dei proprietari in possesso di un'ordinanza di sgombero, una richiesta da parte loro potrebbe avere fondamento se si riferisse ad un'ordinanza emanata all'epoca del terremoto e comunque che risulti al presente già emanata.

BOTTA, *Relatore*. Come relatore, sono contrario alle priorità che si vogliono stabilire con l'emendamento presentato: accettandolo, si aprirebbe una problematica molto vasta.

PALUMBO. Concordo sull'emendamento dei colleghi Russo Ferdinando ed altri, in quanto occorre pensare a molte persone che, avendo avuta la casa distrutta dal terremoto e non avendo avuto l'assegnazione di una baracca, sono andate ad abitare ad esempio presso un parente.

TODROS. A me pare invece che l'emendamento non sia opportuno; per quanto riguarda in particolare i diritti degli emigrati, li abbiamo già riconosciuti al precedente articolo 2. La priorità nell'assegnazione del contributo in questione deve, secondo me, limitarsi a coloro che vivono nelle baracche.

RUSSO FERDINANDO. Ritiriamo allora l'ultima parte dell'emendamento, cioè le parole: « o che risultino emigrati o che siano in possesso di ordinanza di sgombero », ri-

nunciando così alle priorità che intendevamo stabilire. Insistiamo invece sulla prima parte dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pertanto l'emendamento Russo Ferdinando, Matta e Cusumano rimane così formulato:

*Al terzo comma, dopo le parole: « ricoveri provvisori » aggiungere le parole: « costruiti dallo Stato ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Bacchi, Vincenzo Miceli, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros hanno presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma dopo le parole: « ricoveri provvisori » aggiungere le parole: « dello Stato (baracche) ».*

Quest'emendamento risulta assorbito dall'avvenuta approvazione dell'analogo emendamento precedente.

Gli onorevoli Russo Ferdinando, Matta, Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« I progetti per la costruzione degli alloggi di cui alla presente legge sono soggetti alle procedure di approvazione, anche se includono una superficie ammessa a contributo con altro titolo o superficie superiore a quella ammessa a contributo ».

**RUSSO FERDINANDO.** Noi intendiamo evitare che vengano bocciati dei progetti che prevedano una costruzione di superficie diversa, sia pure di poco, rispetto a quella ammessa a contributo. Abbiamo già stabilito che il contributo si riferisce ad alloggi di almeno due vani: ma se chi chiede il contributo ha due vani ed un sottoscala, non per questo gli si deve bocciare il progetto; gli si dovrà invece permettere di costruire quel sottoscala a sue spese.

**BOTTA, Relatore.** Sono contrario per una questione di principio.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Russo Ferdinando, Matta e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« I contributi già concessi ai proprietari danneggiati e non utilizzati del tutto, limita-

tamente alla costruzione della prima unità immobiliare abitativa, saranno integrati, a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti indicati nei precedenti articoli ».

**CUSUMANO.** Vorrei chiarire che questo emendamento si preoccupa di quei proprietari che hanno ottenuto il diritto al contributo ma che, essendo esauriti i fondi, non hanno potuto ottenerlo ed utilizzarlo. Allo stato attuale queste persone hanno avuto il decreto d'impegno, mentre le opere da realizzare sono tutte ferme.

**TODROS.** A me sembra che l'emendamento Matta ed altri possa arrecare più danni che vantaggi a questi proprietari, perché sarebbero costretti a presentare nuove domande entro sessanta giorni, mentre invece ora hanno un diritto automatico che sarà possibile realizzare non appena i nuovi fondi saranno erogati. Ovviamente se la costruzione è iniziata, il caso è diverso.

**PRESIDENTE.** Credo che possano anche esistere casi del genere, per cui non sarei contrario ad inserire questa specificazione.

**TODROS.** In questo modo si complicano ulteriormente le cose e si corre il rischio di bloccare tutte le opere.

**PRESIDENTE.** Non si complica niente; a mio avviso si determina una possibilità di opzione fra la possibilità di avere, facendo una nuova domanda e aspettando la definizione della pratica, nuovi fondi e quella di ultimare più rapidamente i lavori, essendo le pratiche già definite, senza accedere a nuovi contributi.

**RUSSO FERDINANDO.** Perché dobbiamo ritardare la costruzione di una abitazione? Vi sarebbero persone danneggiate due volte; primo perché debbono ripetere tutte le procedure e poi perché magari hanno avuto una anticipazione ed ora non ci sono più i fondi per i contributi.

**BOTTA, Relatore.** Il relatore si trova qui con una serie di emendamenti che rimettono in discussione tutto il lavoro fatto; rischiamo di riaprire le domande: a me sembra che se non hanno iniziato la costruzione trovano applicazione le nuove norme. Perciò forse è

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

preferibile presentare un ordine del giorno e il Governo valuterà se può accettarlo.

**RUSSO FERDINANDO.** L'ordine del giorno non risolve il problema: queste nuove procedure determineranno dei ritardi. Vi sono alcuni che hanno già presentato un progetto: a questi noi intendiamo dare la facoltà di chiedere immediatamente l'anticipazione se non hanno ricevuto nessuna somma.

**TANI.** I tempi tecnici sono necessari a tutti!

**RUSSO FERDINANDO.** Ma non c'è necessità di ripresentare il progetto.

**PRESIDENTE.** C'è il problema della interpretazione delle parole: « saranno integrati ». Questo significa che il decreto già emanato seguirà una sua via e che la proposta del nuovo contributo seguirà un'altra strada; si rischia di creare dei problemi; può avvenire che vi siano così due stati di avanzamento, due situazioni che procedano in termini paralleli.

**RUSSO FERDINANDO.** Ma non possiamo, dopo che abbiamo consigliato ed imposto ai baraccati delle direttive per costruire ciò che spetta loro e che viene oggi migliorato, dire loro di ricominciare da capo!

**TODROS.** Chi lo dice questo?

**CUSUMANO.** Nessun proprietario fino ad oggi ha ottenuto un decreto che riguardi la costruzione nei piani di trasferimento.

**PRESIDENTE.** Io lascerei la possibilità di opzione; ognuno valuterà se deve scegliere la prima via o la nuova.

**TANI.** L'emendamento prevede che in ogni caso il contributo sarà integrato...

**PRESIDENTE.** A domanda degli interessati; se l'interessato non fa domanda, il discorso finisce lì.

**BOTTA, Relatore.** Può darsi che vi siano contributi non utilizzati totalmente ma solo a metà.

**TANI.** Deve essere chiaro che non ci si riferisce a contributi per interventi parziali.

**RUSSO FERDINANDO.** Vogliamo costringere l'avente diritto a ricominciare da zero? Ma questo è un affronto ai terremotati!

**TANI.** L'affronto lo avete recato in 8 anni!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Russo Ferdinando ha presentato il seguente emendamento in sostituzione di quelli precedentemente presentati:

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

« I proprietari danneggiati di cui all'articolo 2 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

« Il contributo previsto dal precedente articolo 2 è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla commissione di cui all'articolo 4 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'articolo 2 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti ».

(È approvato).

L'onorevole Palumbo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, con sede in Palermo, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è soppresso.

Le sue competenze sono restituite agli uffici del genio civile di Palermo, di Trapani e di Agrigento, ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione.

Poiché questo articolo aggiuntivo appare in contrasto con il successivo articolo 5, invito l'onorevole Palumbo a ritirarlo.

PALUMBO. Non intendo ritirarlo e chiedo che sia posto in votazione.

BOTTA, *Relatore*. Sono di parere contrario all'articolo aggiuntivo Palumbo.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

BACCHI. Il gruppo comunista ha espresso un giudizio pesantemente negativo nei confronti dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Ritiene inoltre necessario che siano accertate, in sede di commissione di inchiesta, le responsabilità di questo organismo periferico del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia il tipo di legge che abbiamo impostato in sede di Comitato ristretto — del quale ha fatto parte anche l'onorevole Palumbo — ci costringe a votare contro questo articolo aggiuntivo.

PALUMBO. Onorevole Bacchi, prendo atto di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Palumbo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale, di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un impiegato della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata;

da un impiegato amministrativo della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, con voto consultivo.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

Entro 60 giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonché dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale.

La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro 15 giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

Il deputato Ascari Raccagni ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma dopo le parole « l'ammontare del contributo » aggiungere le altre « da adottare entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto ».*

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Ascari Raccagni.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ascari Raccagni.

*(È approvato).*

PALUMBO. Dichiaro che mi asterrò dal votare l'articolo 4 per motivi che riguardano la composizione della commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 10.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 3 è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato.

Il collaudo è effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione della opera. Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo - o certificato di regolare esecuzione dei lavori - dall'ispettorato generale medesimo, nonché previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi

dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

I deputati Bacchi e Tani hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la parola « provvede » aggiungere le altre « entro 30 giorni ». sto emendamento Bacchi e Tani.*

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bacchi al primo comma.

*(È approvato).*

I deputati Matta, Russo Ferdinando e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo la parola « spettante » aggiungere le altre « da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori ».*

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento Matta ed altri.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matta ed altri.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 5.

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro 30 giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 10.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipa-

zione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 3, è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emetterà sub-anticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato.

Il collaudo è effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione della opera.

Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo - o certificato di regolare esecuzione dei lavori - dell'ispettorato generale medesimo, nonché previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 5-bis.

Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 5 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragioni di lire 3.000

milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

Gli onorevoli Tani, Todros, Vincenzo Miceli e Bacchi hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole « articolo 5 » aggiungere le altre « e per le urbanizzazioni primarie indispensabili ».*

Qualora approvassimo tale emendamento si dovrebbe richiedere il parere della V Commissione bilancio.

Data l'urgenza del provvedimento, pregherei gli onorevoli proponenti di ritirarlo.

TANI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-bis.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorché solo adottati, per la costruzione di alloggi e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

Nei comuni forniti di strumenti urbanistici il proprietario avente diritto al contributo di cui all'articolo 3 può richiedere di essere autorizzato a costruire l'immobile in relazione al quale è concesso il contributo suddetto, in area di sua proprietà di cui lo strumento urbanistico vigente preveda l'utilizzazione per l'edilizia residenziale e che sia dotata delle opere di urbanizzazione primaria.

Gli onorevoli Matta, Ferdinando Russo e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire la parola « trenta » con l'altra « sessanta ».*

RUSSO FERDINANDO. Non si può porre un termine di trenta giorni quando i richiedenti ne hanno sessanta per avanzare la domanda.

PRESIDENTE. Si tratta soltanto di individuare le aree occorrenti. Pregherei pertanto gli onorevoli proponenti di ritirare l'emendamento.

RUSSO FERDINANDO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matta, Russo Ferdinando, Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo la parola « tre » aggiungere la parola « della presente legge ».*

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Matta hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma aggiungere: « Tale facoltà è concessa anche a coloro che hanno diritto ai benefici previsti all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ».*

RUSSO FERDINANDO. Nel caso in cui vi siano pochi lotti ed alcune persone, che devono essere trasferite in aree di trasferimento, abbiano la possibilità di costruire in un proprio lotto, perché non si deve loro permettere di costruire ai sensi del precedente comma?

TODROS. Si tratta di un'ipotesi che non si è mai verificata.

RUSSO FERDINANDO. Ma facciamo il caso di un professionista che ha il diritto di costruire una casa di tre vani ed ha bisogno di un lotto: mi domando perché dovrebbe necessariamente costruirla nell'area di trasferimento.

BACCHI. L'argomento su cui il collega Ferdinando Russo ha presentato un emendamento è stato oggetto di ampio dibattito in sede di Comitato ristretto, dove si era raggiunta un'intesa sul testo dell'articolo che stiamo esaminando; una modifica come quella proposta viene a rimettere in discussione i punti fondamentali di tale intesa, perché, in sostanza, essa significa che qualsiasi luogo di villeggiatura, dove ci siano gli impianti idrici e di illuminazione, diventa area urbanizzata e quindi vi si può costruire.

RUSSO FERDINANDO. Ritiro allora gli emendamenti al secondo comma, e chiedo la soppressione del comma medesimo dell'articolo 6.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

CUSUMANO. Io sono stato l'unico a dichiararmi contrario all'impostazione data nel Comitato ristretto su tale questione: a questo punto, pertanto, sono d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo.

TODROS. Anche noi comunisti concordiamo su tale richiesta di soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Ferdinando ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6, di cui l'onorevole Russo Ferdinando ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

Il comma in questione s'intende pertanto soppresso: restano conseguentemente preclusi gli emendamenti ad esso presentati.

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

#### ART. 6.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorché solo adottati, per la costruzione di alloggi e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,

nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 4 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso diminuito del 10 per cento.

Gli onorevoli Miceli Vincenzo, Bacchi, Tani e Todros hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

L'onorevole Ascari Raccagni ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

MICELI VINCENZO. Non ci sembra opportuno diminuire del 10 per cento il contributo da assegnare ai singoli proprietari quando questi danno vita ad una forma cooperativistica per la ricostruzione degli alloggi; dobbiamo infatti agevolare, e non scoraggiare, tali forme di associazione, per favorire la ricostruzione stessa, evitando che inizino a lavorare troppi cantieri, come avviene se i vari proprietari agiscono tutti singolarmente.

BOTTA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista, come pure a quello, analogo, proposto dall'onorevole Ascari Raccagni.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PALUMBO. Dichiaro chi mi asterrò dalla votazione dell'emendamento del gruppo comunista.

CUSUMANO. Anch'io mi asterrò dalla votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, di cui gli onorevoli Miceli



VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

Salvatore ed altri e l'onorevole Ascari Raccagni hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Miceli Salvatore ed altri e Ascari Raccagni s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è stanziata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino, della prima unità immobiliare abitativa distrutta, a condizione che i rispettivi proprietari o le altre persone di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge siano alloggiati in ricoveri provvisori.

Si applicano le norme contenute nei precedenti articoli della presente legge.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire la parola: « stanziata » con l'altra: « riservata ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Matta, Russo Ferdinando, Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la parola: « Bisacquino » sostituire le rimanenti altre, fino alla fine dell'articolo, con le parole: « per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione, e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matta sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Matta, Ferdinando Russo e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 11 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 11.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 11 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Il ministro dei lavori pubblici, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 4 provvede, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il ministro dei lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la Commissione di cui al primo comma, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun

anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

L'onorevole Ascari Raccagni ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole:* « sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori » *aggiungere:* « nella quale deve essere incluso almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare ».

BOTTA, *Relatore.* Mi sembra pleonastico, giacché per prassi si agisce sempre in questa maniera.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In nessuna legge in cui è prevista la costituzione di una Commissione parlamentare è stata mai aggiunta questa specificazione.

ASCARI RACCAGNI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ascari Raccagni ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente terzo comma:*

« La Commissione parlamentare di cui al primo comma esercita permanentemente il controllo sull'applicazione della presente legge e sull'andamento dell'opera di ricostruzione ».

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In Comitato ristretto è stato deciso di dare vita a questa Commissione perché fosse sentita in sede di riparto dello stanziamento, se poi vogliamo allargarne i compiti...

PALUMBO. Propongo la seguente formula: « il ministro dei lavori pubblici riferirà periodicamente alla Commissione sull'andamento dei lavori ».

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono contrario a cambiare la formula « sentita una Commissione parlamentare » per non andare al di là della tradizionale competenza delle Commissioni parlamentari consultive.

TODROS. Se deve essere sentita per la ripartizione delle somme, può essere sentita per l'applicazione della legge.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* No, perché in questo caso assume compiti quasi di supporto di organi che sono esecutivi.

MICELI SALVATORE. Se vogliamo uno strumento non dico di controllo ma che sia di stimolo.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ci sono altri istituti per sollecitare il Governo, tra l'altro una sollecitazione verrà dal lavoro che dovrà fare la Commissione parlamentare, ma la formula non la possiamo cambiare.

TODROS. Stabiliamo che il ministro dei lavori pubblici riferirà alla Commissione.

PRESIDENTE. Il ministro riferisce alle Camere non alla Commissione! Si può aggiungere il seguente comma:

« Il ministro dei lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice ».

ASCARI RACCAGNI. Sono d'accordo su questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ascari Raccagni e modificato nel senso da me or ora proposto.

(È approvato).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 10.

Il ministro dei lavori pubblici, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il ministro dei lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la Commissione di cui al primo comma, può

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il ministro dei lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o redatti i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

I deputati Matta, Russo Ferdinando e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « o redatti i piani particolareggiati » *con le altre:* « o approvati i piani comprensoriali ».

Desidero, a tale proposito, ricordare che in Sicilia la legge regionale ha obbligato a redigere i piani comprensoriali, non i piani particolareggiati.

CUSUMANO. Molti dei comuni interessati al provvedimento in discussione non hanno ancora redatto i piani particolareggiati.

PICCONE. Il riferimento alle norme sulle costruzioni nelle zone sismiche non può essere operante che rispetto al piano particolareggiato.

TODROS. Queste norme si applicano su tutto il territorio nazionale.

CUSUMANO. Potremo stabilire che per le costruzioni nei centri storici di questi comuni non si applicano le nuove norme per le costruzioni in zone sismiche.

RUSSO FERDINANDO. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Todros ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la parola:* « redatti » *con la parola:* « formati ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 così modificato.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 12 al 15 che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

#### ART. 12.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 5 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 5 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

(È approvato).

#### ART. 13.

Il termine di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già prorogato con l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973,

n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

(È approvato).

#### ART. 14.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

(È approvato).

#### ART. 15.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

Pongo in votazione l'articolo 16 di cui l'onorevole Botta, relatore, ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 16 si intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 17.

Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per la finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascun anno finanziario dal 1976 al 1980, la spesa di lire 1.800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Gli onorevoli Matta, Ferdinando Russo e Cusumano hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 » *con le altre:* « nella presente legge ».

Invito l'onorevole Matta a ritirare l'emendamento al fine di non dover nuovamente rinviare l'articolo alla V Commissione bilancio per il parere.

MATTA. Accetto il suo invito.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni

per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 18.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, viene stanziata in favore del Ministero dell'agricoltura e foreste la somma di lire 2 miliardi.

Gli onorevoli Todros, Vincenzo Miceli, Bacchi e Tani hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* « lire 2 miliardi » *aggiungere le altre:* « da utilizzare nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ».

Invito l'onorevole Todros a ritirare questo emendamento al fine di non dover nuovamente rinviare l'articolo alla V Commissione bilancio per il parere.

TODROS. Accetto di ritirarlo.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « viene stanziata in favore del Ministero dell'agricoltura e foreste la somma di lire 2 miliardi » *con le altre:* « è stanziata la somma di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 quale risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 19.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato dall'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 20.

Il termine del 31 dicembre 1973 di cui all'articolo 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

Pongo in votazione l'articolo 20 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 20 si intende pertanto soppresso.

Gli onorevoli Malta, Ferdinando Russo e Cusumano hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 20-bis.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

L'onorevole Todros ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 20-ter.

« Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 21 del testo del Comitato ristretto:

All'onere di lire 6.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Tani, Bacchi, Miceli Vincenzo, Todros, Sbriziolo De Felice Eirene, Ciuffini, Conte, Ciai Trivelli Anna Maria, Piccone e Giudiceadrea hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

nell'approvare i provvedimenti straordinari per la ricostruzione della Valle del Belice,

invita il Governo

ad utilizzare i fondi residui degli stanziamenti già disposti pur la ricostruzione con assoluta priorità, nei comuni a parziale trasferimento, per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria essenziali per rendere agibili le abitazioni ed a privilegiare il completamento nella concessione dei contributi necessari per la ricostruzione e riparazione della prima unità abitativa per gli aventi diritto al contributo; a tal fine il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione parlamentare, disporrà l'utilizzazione delle somme residue e proporrà gli eventuali provvedimenti atti a reperire le risorse necessarie ».

(0/4442/1/9)

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

TANI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matta e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

considerato che in ordine alla ricostruzione dei centri distrutti dal terremoto del 1968 nella Valle del Belice ha ritenuto di concentrare i finanziamenti in direzione della ricostruzione della prima unità abitativa e della esecuzione di opere di urbanizzazione primaria indispensabili;

considerato però che altrettanto urgenti ed indispensabili per un minimo di vivere civile si appalesano le realizzazioni di alcune opere di urbanizzazione secondaria,

impegna il Governo

a disporre che in eventuali programmi da redigersi da parte della Cassa per il mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero della sanità una quota venga obbligatoriamente destinata alla zona della Valle del Belice ».

(0/4442/2/9)

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

MATTA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matta e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

considerato che a distanza di anni nessun programma relativo alla ripresa economica è stato realizzato nonostante le previsioni contenute nelle norme vigenti;

considerato che si appalesa urgente ed indifferibile una nuova programmazione ritenendosi da più parti superati o inattuati o antieconomici i programmi precedentemente previsti,

impegna il Governo

a procedere alle sue nuove determinazioni comunicandole per una verifica al Parlamento entro 4 mesi ».

(0/4442/3/9)

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

MATTA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Propongo che il testo unificato abbia il titolo del disegno di legge n. 4442, cioè: « Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo unificato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del tratto urbano compreso tra il " sostegno " e la " curva Mariani " del rione Porta a mare, facente parte del canale navigabile " Pisa-Livorno " » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4402):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Bacchi, Baldassari, Bassi, Beccaria, Bortot, Botta, Castellucci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Miceli Vincenzo, Orsini, Palumbo, Perrone, Piccone, Prearo, Russo Ferdinando, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

Disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe di numero 6 risolte del Po di Volano, non-

ché di un tratto del canale Marozzo, dell'estesa di Km. 10+200 » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4403):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Bacchi, Baldassari, Bassi, Beccaria, Bortot, Botta, Castellucci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Miceli Vincenzo, Orsini, Palumbo, Perrone, Piccone, Prearo, Russo Ferdinando, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

Disegno di legge: « Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4358):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Bacchi, Baldassari, Bassi, Beccaria, Bortot, Botta, Castellucci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Miceli Vincenzo, Orsini, Palumbo, Perrone, Piccone, Prearo, Russo Ferdinando, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

Proposta di legge: Senatori DE MATTEIS ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università statale di Roma » (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4359):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1976

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ascari Raccagni, Bacchi, Baldassari, Bassi, Beccaria, Bortot, Botta, Castellucci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Miceli Vincenzo, Orsini, Palumbo, Perrone, Piccone, Prearo, Russo Ferdinando, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

Disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4109-ter B):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Ascari Raccagni, Bacchi, Baldassari, Bassi, Beccaria, Bortot, Botta, Castellucci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Miceli Vincenzo, Orsini, Palumbo, Perrone, Piccone, Prearo, Russo Ferdinando, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

Disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali », con il nuovo titolo: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco » (3952-bis).

Presenti . . . . .	29
Votanti . . . . .	16
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Ascari Raccagni, Bassi, Beccaria, Botta, Castellucci, Cusumano, Giglia, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Orsini, Palumbo, Perrone, Prearo, Russo Ferdinando e Sboarina.

*Si sono astenuti:*

Bacchi Domenico, Baldassari, Bortot, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Giudiceandrea, Miceli Vincenzo, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3952-bis, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge Bonomi e Ciccardini n. 442; Cervone ed altri n. 1878; Trantino ed altri n. 1945; La Bella ed altri n. 1946; La Torre ed altri n. 1994; Urso Salvatore ed altri n. 2738; Iozzelli n. 3071; Castellucci ed altri n. 4344; de' Cocci n. 3478; Strazini ed altri n. 3657; Benedetti ed altri n. 3831; Malagodi e Quilleri n. 4314.

Disegno di legge n. 4442; e proposte di legge Matta ed altri n. 3724-bis; Lauricella ed altri n. 4274; Tani ed altri n. 4343; Almirante ed altri n. 4391, *in un testo unificato e con il titolo*: « Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 » (4442-3724-bis-4274-4343-4391).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Ascari Raccagni, Bacchi, Baldassari, Bassi, Beccaria, Bortot, Botta, Castellucci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Marzotto Caotorta, Miceli Salvatore, Miceli Vincenzo, Orsini, Palumbo, Perrone, Piccone, Prearo, Russo Ferdinando, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO